

Allegato b)

Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio di pre-scuola per l'anno scolastico 2021-2022

Rep.: n. ___ del ___/___/___;

Con la presente scrittura privata autenticata da valere per ogni conseguente effetto di ragione e di legge tra:

Comune di Argenta (Fe) (C.F. 00315410381), rappresentato da _____ nato/a ad _____ il ___/___/___, e domiciliato/a per la carica presso la residenza municipale, in ragione del proprio ufficio, il quale agisce in forza dell'art. 24 dello Statuto ed in esecuzione della determina dirigenziale n. ___ del ___/___/___, esecutiva, conservata in atti;

e Sig./ra _____, nato/a a _____ il ___/___/___, il/la quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto ed interesse dell'ente _____, da ora denominato affidatario, con sede in _____ via _____ (C.F. _____) nella sua qualità di rappresentante legale; Tra le parti come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 Oggetto del capitolato

Il presente capitolato disciplina l'appalto relativo alla gestione del servizio di prescuola.

Il servizio di pre scuola consiste nella vigilanza sui bambini che, iscritti al servizio, accedono ai locali scolastici in orario antecedente l'inizio delle attività didattiche, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Comunale di organizzazione di accesso al servizio di pre scuola e dal presente capitolato.

Hanno titolo ad accedere al servizio di pre scuola anche i bambini utenti del servizio di trasporto scolastico che, per esigenze organizzative connesse agli orari ed itinerari, arrivino a scuola prima dell'orario di inizio delle attività didattiche.

Art. 2 Durata del capitolato

1. La gestione del servizio di prescuola decorre dal primo giorno dell'anno scolastico 2021-22 ed ha scadenza l'ultimo giorno dello stesso anno scolastico 2021-22; a tale data s'intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti.

2. E' fatta salva la possibilità di risoluzione anticipata per i casi di cui al successivo art. 13 del presente capitolato.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di proroga, limitatamente a quanto previsto dall'art. 106, comma 11 del Codice degli Appalti; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 3
Natura e continuità del servizio

1. Il servizio oggetto del presente capitolato è da considerarsi di pubblico interesse e non può essere interrotto o sospeso, se non per comprovate cause di forza maggiore o legate ad emergenze sanitarie.
2. Il suddetto servizio è da considerarsi servizio pubblico essenziale, ai sensi della legge 12.06.1990 n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e s.m.i.
3. L'impresa aggiudicataria si impegna, pertanto, ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia.

Art. 4
Personale

1. Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'appalto, l'impresa dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente a garantire la regolare e tempestiva esecuzione del servizio, anche in caso di assenza di qualche dipendente proprio per malattia, infortunio od altro.
2. Qualora a seguito della procedura di gara si verificasse il cambio del titolare della convenzione del servizio di pre-scuola rispetto al precedente anno scolastico, l'impresa aggiudicataria subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori addetti a tale servizio durante l'anno scolastico precedente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'appaltatore subentrante (art. 50 del D.lgs. 50/2016).
3. Il personale dipendente _ i cui nominativi dovranno essere comunicati all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio del servizio_ dovrà offrire garanzie di onestà, serietà nell'espletamento delle sue mansioni, oltre a contegno adeguato alla particolare età degli utenti affidati.
4. Eventuali variazioni o sostituzioni del personale dovranno essere comunicate tempestivamente all'Amministrazione comunale che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di chiedere in qualsiasi momento la sostituzione del personale giudicato non idoneo.
5. L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo di un proprio responsabile, quale unico referente del Comune, onde poter definire con lo stesso contatti, anche giornalieri, in caso di necessità urgenti o servizi particolari che dovessero presentarsi. Si precisa che la figura del responsabile è ravvisabile nell'amministratore dell'impresa. In nessun caso può essere nominato responsabile e quindi referente per il Comune, un addetto al servizio.
6. Il soggetto gestore del servizio dovrà ottemperare alle prescrizioni contenute nel D.lgs 4 marzo 2014 num. 39 " Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che stabilisce l'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale "per chi intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater-quinquies e 600-undecies del codice di procedura penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, e l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni pubbliche o private frequentate da minori"

Art. 5
Norme comportamentali

1. L'impresa deve in particolare curare che il proprio personale:
 - a) sia munito ed abbia sempre con sé un documento d'identità personale;
 - b) consenta l'accesso ai locali scolastici unicamente agli alunni aventi diritto;
 - c) consegni immediatamente, qualunque ne sia il valore e lo stato, le cose rinvenute nei locali scolastici;
 - d) segnali subito al Comune ed al personale scolastico eventuali anomalie che rilevasse durante lo svolgimento del servizio, compresi i comportamenti scorretti degli alunni.
 - e) non prenda ordini da estranei durante l'espletamento del servizio;
 - f) mantenga il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'andamento della gestione, delle quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio.
 - g) Rispetti protocolli /ordinanze/decreti o indicazioni di carattere igienico sanitarie, qualora in vigore o necessarie;

Art. 6
Organizzazione del servizio di prescuola

1. Il servizio è organizzato dalla Amministrazione Comunale che, prima dell'inizio di ogni anno scolastico:
 - raccoglie le adesioni da parte delle famiglie;
 - individua i plessi scolastici ed il numero degli addetti da adibire ai compiti di vigilanza;
 - comunica alla ditta appaltatrice l'elenco degli alunni iscritti al servizio di pre scuola e quello degli utenti del servizio di trasporto scolastico.

Art. 7
Sedi del servizio di prescuola

1. Le sedi del servizio di pre scuola sono, nell'a.s. 2021-22 i seguenti plessi di scuola primaria:
 - Argenta
 - S.Biagio
 - S.M.Codifiume
 - Consandolo

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di estendere il servizio ad altri plessi di scuola primaria, alle scuole dell'infanzia ed alle scuole secondarie di primo grado fermo restando che i servizi di prescuola verranno attivati a fronte di un minimo di numero 8 richieste per ciascun plesso.

Art. 8
Orario del servizio

1. Il servizio di pre scuola in tutti i plessi inizia alle ore 7,30;
2. Il termine del pre scuola, coincidente con l'inizio delle attività didattiche, è indicativamente il seguente:
 - Argenta ore 8,30
 - S.Biagio ore 8,15
 - S.M.Codifiume ore 8,30
 - Consandolo ore 8,30

L'orario di termine del servizio di pre-scuola può subire modeste variazioni in relazione a contingenze o necessità legate anche al riassetto dei locali. L'eventuale necessità di dilatazione oraria viene comunicata dal referente del Comune con anticipo.

Art. 9
Numero degli addetti

1. Il numero degli addetti necessari alla gestione del servizio di pre scuola è così individuato per l'a.s. 2021-22:

- Argenta n° 2 addetti
- S.Biagio n° 1 addetto
- S.M.Codifiume n° 2 addetto
- Consandolo n° 1 addetto

Art. 10
Corrispettivi e pagamenti

1. Il Comune, a titolo di corrispettivo per l'espletamento del servizio di cui al presente capitolato, comprensivo di ogni e qualsiasi onere per la sua realizzazione, corrisponderà mensilmente all'impresa l'importo risultante dalla tariffa oraria proposta per l'aggiudicazione della gara, moltiplicata per il numero effettivo delle ore svolte.

Il numero effettivo delle ore svolte è dato dall'orario di inizio e termine del pre-scuola compreso il tempo per il riordino dei locali o eventuale sanificazione-igienizzazioni qualora necessarie, e dai giorni di effettivo svolgimento delle attività didattiche.

E' escluso il pagamento di qualunque altro costo.

L'appaltatore dovrà presentare al termine di ogni mese, fattura recante l'indicazione dei plessi scolastici e delle ore mensili svolte presso ciascun plesso.

Il pagamento sarà effettuato unicamente a mezzo mandato entro trenta giorni dalla data ricevimento fattura.

2. Qualora l'Amministrazione Comunale intenda avvalersi della possibilità prevista all'art. 7.2 attivando ulteriori servizi di pre-scuola, la ditta è tenuta ad espletarli alle stesse condizioni.

3. E' espressamente esclusa, per tutta la durata della convenzione, ogni revisione derivante da variazioni in aumento dei prezzi di mercato.

4. Tenuto conto delle ore giornaliere, delle giornate effettive di attività scolastica, l'importo massimo di riferimento per l'anno scolastico, è stimato in euro può essere presumibilmente quantificato in euro:

- 20.156,59 IVA esclusa

Art. 11
Accettazione del capitolato

1. L'impresa aggiudicataria dichiara espressamente di accettare tutte le condizioni del presente capitolato.

Art. 12
Controllo del servizio

1. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare sistematici controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato con diligenza nei modi e nei tempi previsti dal presente capitolato.

2. In ogni momento l'impresa aggiudicataria può proporre all'Amministrazione Comunale innovazioni che, nel rispetto del presente capitolato, siano funzionali a migliorare la qualità e la funzionalità del servizio.

3. Resta di competenza del Comune l'eventuale messa a disposizione di volontari, regolarmente iscritti ad un'associazione e/o albo del volontariato, in appoggio al personale

incaricato dal concessionario. Questi volontari svolgeranno la propria attività in una logica complementare e non sostitutiva degli operatori professionali incaricati.

Art. 13

Penali – Risoluzione del contratto

1. L'impresa aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio previsto nel presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre a leggi e regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente affidamento, alle istruzioni che le vengano comunicate dall'Amministrazione Pubblica appaltante.

2. In caso di singole inadempienze contrattuali, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare una penale variabile da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.500,00, in relazione alla gravità dell'inadempienza ed all'eventuale recidiva di quanto riscontrato, sulla base di apposita valutazione effettuata dall'Amministrazione, su segnalazione del Responsabile del Servizio.

3. Ai fini di cui sopra, l'impresa aggiudicataria riceverà apposito richiamo scritto contenente l'indicazione della inadempienza riscontrata, e la penalità verrà trattenuta sulla fattura del mese successivo, anche in caso di contestazione o gravame.

4. Dopo la terza inadempienza, il Comune ha la facoltà piena di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'appaltatore e conseguentemente di procedere all'esecuzione del servizio in danno all'Azienda, a carico della quale resterà l'onere del maggiore prezzo pagato rispetto a quanto convenuto.

5. E' fatta salva l'azione per il maggior danno subito ed ogni altra azione che il Comune ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

6. In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte dell'impresa aggiudicataria, il Comune provvederà all'esecuzione in danno del servizio sospeso, addebitando all'impresa la spesa eccedente l'importo contrattuale per il servizio non prestato, e salva restando ogni altra ragione o azione, compresa la facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto.

7. Il Comune si riserva la possibilità di rescindere il contratto prima della naturale scadenza per gravi inadempienze da parte dell'impresa aggiudicataria, contestandone infrazioni previo avviso di cinque (5) giorni senza che l'impresa possa pretendere alcun compenso o risarcimento.

8. In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione, in attesa che vengano espletate le formalità per procedere all'aggiudicazione dell'affidamento ad altro contraente, può affidare il servizio (per il tempo strettamente necessario al perfezionamento delle procedure), ad altra Azienda in possesso dei requisiti di idoneità professionale, morale, tecnica e finanziaria, previsti nel presente capitolato.

Art. 14

Obblighi dell'azienda affidataria verso il personale

1. L'impresa aggiudicataria è tenuta alla scrupolosa osservanza della legislazione vigente e di quella futura in materia di assunzione del personale, di assicurazione del personale, di assicurazione obbligatoria verso gli infortuni e in materia assistenziale e previdenziale.

2. E' inoltre tenuta al rispetto dei contratti nazionali di lavoro e degli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale.

3. L'impresa aggiudicataria è pertanto responsabile delle infrazioni e degli altri inadempimenti accertati dagli istituti previdenziali ed assicurativi o da altri organi di vigilanza.

4. Per scioperi del personale dipendente dell'impresa aggiudicataria, qualora ne sia data la comunicazione via mail all'ufficio dei servizi scolastici entro le ore 9 dell'ultimo giorno lavorativo precedente lo sciopero, all'impresa aggiudicataria non sarà imputabile alcuna penalità.

Qualora la comunicazione sia fatta prevenire oltre il suddetto termine, sarà applicata la penalità secondo le previsioni di cui al precedente articolo.

Art. 15

Danni verso terzi – Responsabilità

1. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivino agli utenti o a terzi, a persone o a cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'appaltatore. L'appaltatore si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle prestazioni, che possano derivare da inconvenienti e danni causati all'utente o a terzi, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa.
2. Sarà obbligo dell'impresa aggiudicataria adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la corretta esecuzione delle prestazioni o per evitare ogni rischio agli utenti ed al personale nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
3. L'aggiudicatario è tenuto a stipulare un'assicurazione per responsabilità civile verso i terzi (persone e cose) con un massimale non inferiore a €. 5.000.000,00 per danni alle persone, e non inferiore a €. 150.000,00 per danni a cose, trasmettendo copia della polizza all'amministrazione committente prima della firma del relativo contratto di appalto.

Art. 16

Tracciabilità

Ai sensi e per gli effetti della legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., i pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di Argenta esclusivamente a mezzo bonifico. La cooperativa sociale si obbliga a comunicare al Comune il/i numero/i di c/c bancario o postale acceso/i o già esistente/i presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., appositamente dedicati al presente affidamento nonché le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i. Tale comunicazione deve essere inviata all'Ente appaltante entro 7 giorni dall'accensione del/i c/c dedicato/i o entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto se trattasi di conti già esistenti. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 6, comma 4 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Ogni fattura dovrà contenere gli estremi della banca di riferimento ed il relativo codice IBAN ovvero dell'Ufficio Postale della Società Poste Italiane ed il relativo numero di conto corrente, nonché il seguente codice, che sarà appositamente definito.

La cooperativa sociale si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. Il presente contratto si intende espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, vengano eseguite senza avvalersi dei conti correnti appositamente dedicati e/o senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, ai sensi art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

La cooperativa sociale si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate a norma di legge, esonera il COMUNE da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Art. 17

Spese a carico dell'aggiudicatario

1. Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto di servizio e dipendenti (tassa di bollo, di registro, diritti, ecc.) sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Art. 18 Controversie

1. Qualsiasi controversia tra la stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria inerente il rapporto contrattuale, in relazione a tutto quanto previsto dal presente Capitolato e nel contratto, sono deferite alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Ferrara.

Art. 19 Domicilio, recapito ed ufficio della azienda affidataria

1. L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare il suo domicilio per tutti gli effetti giudiziari e amministrativi.

Art. 20 Trattamento dei dati

Sicurezza e riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché consulenti degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

7. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

9. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

Art. 21 Disposizioni generali e finali

1. Il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che all'affidatario e a terzi potessero derivare dal presente contratto.

2. Il presente contratto viene redatto nella forma della scrittura privata e sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR 131/1986. Le eventuali spese saranno completamente a carico dell'affidatario.

Argenta, __/__/____

Per il Comune di Argenta

Dr.ssa Ilaria Bosi
Responsabile di Posizione Organizzativa
Settore Cultura, Turismo e Servizi alla Persona